

N. d'Ord.995 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 16/10/2017 Al 31/10/2017 Il Messo M.C. NEGRONI	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano CODICE 11127</p>		
	DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 40	DEL 28/09/2017
OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 23 SETTEMBRE 2016.		

Sessione **ORDINARIA**
 Seduta **PUBBLICA**
 Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 presso la Sala del Consiglio Comunale di via Roma.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
VERGANI EMILIO	SI	NO
OLIVERI FEDERICA		SI
ANELLI NICCOLO		SI
DE IACO IVANO		SI
MENNI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
BONOMELLI ELISA	SI	NO
FILICORI DANIELA		SI
COSTA ROBERTO		SI
SARTORI MARGHERITA M.	SI	NO
DEDEI LUIGI		SI
NAZZARI GIOVANNI		SI
TOTALE	3	10

Partecipa il Segretario Generale dr. Massimiliano Maitino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 28 settembre 2017

OGGETTO: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Sindaco, dopo una breve presentazione dà la parola al Segretario Generale dr. Maitino; il quale illustra il percorso effettuato per la stesura del piano oggetto della presente deliberazione

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

"1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO CHE le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO CHE del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016", con la quale è stato approvato il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali delle disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione (in ossequio al modello standard approvato dalla Corte dei Conti), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO CHE le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il

Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTA la relazione di CEM AMBIENTE SPA pervenuta a mezzo PEC del 21 agosto 2017, prot. n. 12387;

VISTA la relazione di FARCOM SRL pervenuta a mezzo PEC del 7 settembre 2017, prot. n. 13019;

VISTA la relazione di CAPHOLDING SPA pervenuta a mezzo PEC del 10 agosto 2017, prot. n. 12029;

VISTA la relazione di COGESER SPA pervenuta a mezzo posta elettronica del 14 settembre 2017, prot. n. 13425;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto sindacale n. 5 del 7 maggio 2015, prot. n. 5773, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SU PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE";

ATTESO CHE il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 26, comma 11, la presente revisione straordinaria a valere sulle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, dovrà esser nuovamente svolta, a titolo di revisione periodica, entro il 31 dicembre 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO conseguentemente che il Comune di Vignate dovrà rivalutare il proprio assetto di partecipazioni societarie procedendo entro il 31 dicembre 2018, in sede di revisione periodica, a una nuova ricognizione delle partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RITENUTO altresì di dar indirizzo politico-amministrativo al Sindaco o suo delegato, per l'esercizio delle prerogative di socio, di sostenere ogni azione/iniziativa in seno agli organi di controllo strategico (Comitato per il Controllo Strategico o Assemblea dei Soci), nell'interesse dell'Ente socio, finalizzata al miglioramento dell'efficienza gestionale delle partecipazioni pubbliche unitamente alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

ACQUISITI i pareri favorevoli *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Segretario Generale e dalla Responsabile del Settore dei Servizi Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 *lett. b)*, n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai presenti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art 24 del D. Lgs. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al modello standard approvato con deliberazione della Corte dei Conti sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;
2. di impegnare il Comune di Vignate a rivalutare il proprio assetto di partecipazioni procedendo entro il 31 dicembre 2018, in sede di revisione periodica, all'aggiornamento della ricognizione delle partecipazioni societarie con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
3. di dar l'indirizzo politico-amministrativo al Sindaco o a un suo delegato, per l'esercizio delle prerogative di socio, di sostenere ogni azione/iniziativa in seno agli organi di controllo strategico (Comitato per il Controllo Strategico o Assemblea dei Soci), nell'interesse dell'Ente socio, finalizzata al miglioramento dell'efficienza gestionale delle partecipazioni pubbliche unitamente alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. di comunicare entro il 31 ottobre 2017 l'esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- 7 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia.

Successivamente,

CONSIDERATA l'approssimarsi della scadenza del 30 settembre 2017 per l'adempimento di cui al presente provvedimento,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento urgente e, conseguentemente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE TECNICO

VISTO l'art.49 C 1, DEL d.LGS N. 2697/2000 –tuel

Viso l'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

ESPRIME per quanto di competenza , parere FAVOREVOLE - ~~SFAVOREVOLE~~ in ordine alla regolarità tecnica , intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto, DICHIARA che il presente atto non NECESSITA di parere tecnico da parte di altro Responsabile di Settore- n.03

Vignate,21/9/17

Il Segretario Generale
f.to dr. Massimiliano Maitino

PARERE CONTABILE

Visto la richiesta di parere tecnico pervenuta dal Segretario Generale

VISTO l'art.49 C 1, DEL d.LGS N. 2697/2000 –tuel

Visto l'art. 2 c.1 l a) del vigente regolamento sui controlli interni

Visto il parere tecnico FAVOREVOLE - ~~SFAVOREVOLE~~ espresso dal Segretario Generale

ESPRIME per quanto di competenza , parere FAVOREVOLE - ~~SFAVOREVOLE~~ in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame ,

Vignate, 21/9/17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE
f.to Luigina Marchini

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.TO PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. MASSIMILIANO MAITINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **16 OTTOBRE 2017** (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **16 OTTOBRE 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr.MASSIMILIANO MAITINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal **16 OTTOBRE 2017** al **31 OTTOBRE 2017** ed è divenuta esecutiva.

Vignate,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.MASSIMILIANO MAITINO
